



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 7 febbraio 2017
Rif RM 06.02.2017 // 1089
ACS NF/Ri
C 262 / S 2239

MESSAGGIO MUNICIPALE

no. 8 – 2017

del 6 febbraio 2017

concernente lo scioglimento del Consorzio Piazza di Tiro Biasca-Malvaglia e la sottoscrizione della convenzione con i Comuni di Bodio, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio e Serravalle concernente la gestione della Piazza di Tiro al Pian di Biasca

Egregio signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

abbiamo il piacere di sottoporvi per approvazione la convenzione con i Comuni di Bodio, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio e Serravalle concernente la gestione della Piazza di Tiro al Pian di Biasca.

1. La Legge sul consorzio dei Comuni e il Consorzio Piazza di Tiro Biasca-Malvaglia

Il 1 settembre 2011 è entrata in vigore la nuova Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom).

Gli obiettivi della nuova legge possono essere così riassunti:

- migliorare il funzionamento degli Enti
 - snellimento delle procedure;
 - avvicinamento agli schemi delle società di diritto privato con gestione accentrata sull'Esecutivo (maggiore efficienza);
- fornire ai Comuni un primario e più incisivo contratto sull'attività dei Consorzi in particolare tramite:
 - ruolo di peso dei Municipi;
 - miglioramento dell'efficienza degli organi;
 - garanzia dell'informazione;
- dotare gli Enti di moderni strumenti di controllo finanziario.

L'articolo 47 della LCCom prevede quanto segue

¹*Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.*

²*Gli statuti così modificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Stato.*

³*La trasmissione degli atti è eseguita a cura della Delegazione consortile.*

⁴*La proposta del nuovo statuto, allestito dalla Delegazione consortile e preavvisata dal Consiglio consortile, deve essere sottoposta all'approvazione delle Assemblee o dei Consigli comunali dei Comuni consorziati.*

⁵*E' applicabile per il resto la procedura prevista dall'art. 10 in relazione all'art. 7 della presente Legge.*

⁶*Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può adeguare d'ufficio gli statuti dei Consorzi che non vi hanno proceduto entro il termine stabilito. Negli altri casi i Consorzi soggiacciono alla procedura di scioglimento d'ufficio di cui all'art. 45.*

⁷*Il Consiglio di Stato può autorizzare, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della Legge, il mantenimento degli statuti in vigore quando si tratta di Consorzi costituiti per una durata limitata o per attività di poca entità, oppure per i Consorzi istituiti in virtù della delega del precedente art. 2 cpv. 2 della precedente Legge sul consorzio dei Comuni del 1974."*

Tra i consorzi di poca entità vi è anche il Consorzio Piazza di Tiro Biasca-Malvaglia. La Sezione degli Enti locali ha comunicato che il Consorzio è autorizzato a mantenere gli statuti attualmente in vigore fino al 1 settembre 2016 ma dopo si devono valutare che passi intraprendere. La nuova legge non prevede infatti più la possibilità di mantenere in vita sul lungo termine questi Consorzi.

Il Consorzio Piazza di Tiro Biasca-Malvaglia è stato costituito con decreto esecutivo del 25 luglio 1967 ed è stato inizialmente retto dal regolamento approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 3704 del 22 maggio 1970. Questo regolamento avrebbe dovuto essere adeguato alle norme dell'allora Legge sul consorzio dei Comuni entro il 1 giugno 1976. Per ragioni di praticità la Delegazione consortile ha chiesto e ottenuto dal Consiglio di Stato la proroga fino al 1980. La seconda proroga era stata chiesta in particolare per la costruzione dello stand di tiro.

Con messaggio municipale numero 10 del 17 giugno 1980 il Municipio ha chiesto al Consiglio comunale l'adozione del nuovo statuto del Consorzio piazza di Tiro Biasca-Malvaglia. Lo statuto è stato accolto nella seduta del 27 ottobre 1980. La ratifica dello statuto da parte del Consiglio di Stato è avvenuta il 14 luglio 1981.

Da allora la Delegazione consortile ha gestito in modo oculato il Consorzio senza creare particolari problemi ai due Comuni.

Parallelamente all'approvazione della convenzione per la gestione della piazza di tiro si dovrà procedere allo scioglimento dell'attuale Consorzio.

In base alle disposizioni federali in materia, dal 1 gennaio 2016 la gestione della piazza di tiro sarà assunta dal Comune di Biasca quale sede degli impianti.

Le attività rimarranno sostanzialmente le stesse:

- mettere a disposizione delle società di tiro e dei militari i propri impianti per il tiro a 300 metri (organizzazione dei tiri a carico delle società);
- mettere a disposizione alcuni bersagli per i tiri di prova delle armi dei cacciatori. Dal 1987 è in vigore una convenzione con la Società cacciatori Diana Biasca e Serravalle per l'utilizzo di alcuni bersagli con tiri da caccia da circa 100 e 200 metri;
- mettere a disposizione il locale al pianterreno dello stand tiratori dove inizialmente era previsto il tiro al piccolo calibro. I locali fungono da buvette e da sala riunioni. L'occupazione sarà regolata da una convenzione con le società di tiro;
- manutenzione ordinaria degli impianti (stabili, bersagli elettronici, eccetera);
- manutenzione straordinaria dello stand tiratori, stand bersagli, interventi di una certa entità per garantire le misure di sicurezza.

2. La proprietà

Le strutture della Piazza di Tiro presenti ai mappali no. 4673 e 4674 RFD di Biasca sono le seguenti:

mappale 4673 RFD di Biasca	sedime stand	mq. 258
mappale 4674 RFD di Biasca	locale bersagli (Butte)	mq. 118
	terreno annesso	mq. 190

Con lo scioglimento del Consorzio, i beni succitati diverranno di proprietà del Comune di Biasca che li amministrerà quale comune sede.

Ricordiamo che gli spazi presso la stand di tiro erano stato oggetto di una permuta con il Patriziato di Biasca al quale il Comune aveva ceduto i terreni della vecchia piazza di tiro in località "Grotti-Pasquerio (MM no. 17-1976).

3. La convenzione

Presentiamo qui di seguito il testo della convenzione con il commento ai singoli articoli.

L'articolo 29 dell'Ordinanza federale sul tiro fuori del servizio del 5 dicembre 2003 stabilisce i comprensori di tiro e le giurisdizioni delle società di tiro assegnando a ogni Comune la piazza di tiro e la società presso la quale i tiratori svolgono l'attività di tiro fuori servizio. Se in un Comune non può essere costruito un impianto di tiro l'ufficiale di tiro competente ordina l'assegnazione di un impianto di tiro di un altro Comune. Con lettera del 2 maggio 2007, il Consiglio di Stato ha decretato l'inagibilità dello stand di tiro di Giornico e assegnato i tiratori di Bodio, Personico, Pollegio e Iragna alla piazza di tiro di Biasca. La Società tiratori della Riviera, che rappresenta i tiratori di Osogna, Lodrino e Cresciano aveva sottoscritto una convenzione con il Consorzio per l'utilizzo della piazza di tiro di Biasca.

Vista la necessità di modificare l'organizzazione del Consorzio, si è deciso di costituire una convenzione che raggruppi tutti i Comuni che fanno capo alla piazza di tiro di Biasca.

La presente convenzione si basa quindi su quanto stabilito dalla citata norma che definisce che presso il poligono di Biasca devono far capo i cittadini dei Comuni di Biasca, Bodio, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio e Serravalle.

Art. 1 Scopo

La presente convenzione intende regolare l'esercizio della Piazza di tiro alla quale fanno capo i tiratori residenti nei Comuni di Biasca, Bodio, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio e Serravalle.

La struttura si compone:

- *della casa del tiratore, incluse tutte le attrezzature tecniche;*
- *dello stand bersagli, incluse tutte le attrezzature tecniche;*
- *del campo di tiro.*

COMMENTO

Con questo primo articolo si definiscono gli scopi che si intendono disciplinare tramite la convenzione.

Si precisano inoltre di cosa si compone la struttura.

Art. 2 Compensorio

Il compensorio si estende ai confini giurisdizionali dei Comuni di Biasca, Bodio, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio e Serravalle.

COMMENTO

In questo articolo si definisce l'estensione del consorzio. Il Servizio degli affari militari del Dipartimento delle Istituzioni designa i compensori di tiro e i Comuni che ne fanno parte. Ogni due anni avviene la pubblicazione sul Foglio Ufficiale (ultima pubblicazione 20 maggio 2014).

Art. 3 Sede e competenze

Il Comune di Biasca è designato comune sede al quale è affidata l'amministrazione della Piazza di Tiro.

Il Comune di Biasca ha le seguenti competenze:

- a) provvede all'anticipo dei pagamenti concernenti le spese preventivate e recupera a fine anno la quota parte a carico dei comuni convenzionati e delle Società di tiro;*
- b) garantisce la gestione amministrativa di tutte le attività;*
- c) è responsabile di tutte le pratiche di progettazione, autorizzazioni e finanziamento di opere di investimento e di manutenzione, sentito il parere della Commissione intercomunale (di seguito commissione);*
- d) trasmette ai comuni convenzionati il preventivo (gestione corrente e investimenti) e il consuntivo con il preavviso della Commissione.*

COMMENTO

Con questo articolo si definisce che la sede del consorzio è Biasca e si stabiliscono i compiti del Comune sede.

Art. 4 Organi

Il Municipio di Biasca svolge tutte le incombenze quale organo esecutivo unico responsabile dell'amministrazione e delle competenze fissate all'articolo 3.

All'inizio di ogni quadriennio viene nominata una Commissione intercomunale composta da un membro dell'Esecutivo dei rispettivi Comuni convenzionati.

La Commissione designa al suo interno un presidente e un segretario. In caso di necessità la commissione può chiedere la partecipazione di funzionari comunali o di esperti esterni.

La Commissione ha le seguenti competenze:

- a) preavvisa il preventivo e il consuntivo all'attenzione dei Municipi;*
- b) formula al Municipio del comune sede preavvisi e proposte concernenti miglioramenti nella gestione, nell'utilizzazione e nelle opere di miglioria della Piazza di tiro.*

COMMENTO

Si stabilisce che sarà creata una commissione intercomunale che avrà i compiti stabiliti all'articolo 4.

Art. 5 Responsabilità civile

Il comune sede anticipa gli oneri assicurativi RC per eventuali danni causati dall'attività presso la Piazza di Tiro.

COMMENTO

--

Art. 6 Finanziamento

Il Comune sede provvede al finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei comuni convenzionati;*
- b) le tasse e i contributi di altri utenti della Piazza di Tiro;*
- c) la fatturazione di prestazioni straordinarie.*

Il recupero delle spese a carico dei comuni convenzionati avviene a fine anno; è data facoltà di richiedere acconti intermedi.

COMMENTO

In questo articolo vengono definite le modalità di finanziamento.

Art. 7 Spese di investimento

Le spese di investimento nelle strutture della Piazza di Tiro devono essere preavvisate dalla Commissione intercomunale e sono assunte dal comune sede che le recupera tramite le quote ai Comuni convenzionati.

COMMENTO

In caso dovessero rendersi necessarie delle spese di investimento esse saranno promosse dal Comune di Biasca quale comune sede e poi saranno suddivise tra i diversi comuni.

Art. 8 Chiavi di riparto / quote di partecipazione

I Comuni convenzionati partecipano alle spese in base alla popolazione residente permanente 2013. La chiave di riparto è pertanto la seguente

Comune	abitanti	%popolazione
Biasca	6'026	43.00
Bodio	1'019	7.00
Cresciano	640	4.50
Iragna	549	4.00
Lodrino	1'674	12.00
Osogna	1'032	7.50
Personico	349	2.50
Pollegio	782	5.50
Serravalle	1'994	14.00
Totale	14'065	100.00

I valori considerati per il calcolo del riparto saranno aggiornati al 1. Gennaio dell'anno seguente all'inizio della legislatura.

COMMENTO

Si fissano la ripartizione delle spese sulla base della popolazione residente al 2013. Gli aggiornamenti avverranno al 1 gennaio dell'anno successivo l'inizio della legislatura. Questo sistema è già stato utilizzato per altre convenzioni.

Art. 9 Rapporto con le Società di tiro, tasse e contributi

Il rapporto con le Società di tiro viene regolato con una convenzione che stabilisce responsabilità, gestione dei tiri e spese da essi derivati.

COMMENTO

--

Art. 10 Durata e disdetta

Riservata la disdetta motivata a seguito di modifiche legislative di diritto superiore che dovessero privare d'oggetto la presente convenzione, essa ha una durata indeterminata.

In caso di cessazione delle attività di tiro per cause indipendenti dalla volontà del comune sede, l'importo dell'investimento residuo non ammortizzato sarà assunto dai Comuni convenzionati secondo la chiave di riparto.

COMMENTO

La durata della convenzione è a tempo indeterminato. Si precisa che qualora l'attività di tiro dovesse cessare per cause indipendenti dalla volontà comunale, ogni Comune dovrà assumersi una parte dell'investimento residuo secondo la chiave di riparto.

Art. 11 Scioglimento per disdetta

I costi netti connessi allo scioglimento della convenzione possono essere addebitati interamente o parzialmente al comune che ha inoltrato la disdetta.

COMMENTO

E' stato inserito un articolo che permette al comune di rifarsi su quei Comuni che dovessero inoltrare la disdetta della presente convenzione.

Art. 12 Aggregazioni

In caso di aggregazioni tra i Comuni convenzionati, la presente convenzione sarà automaticamente modificata e sarà rivista la chiave di riparto.

COMMENTO

Visto l'accoglimento del progetto aggregativo in Riviera si è inserito un articolo che regola cosa avviene in questi casi. Il messaggio è stato ancora fatto menzionando i nomi dei comuni della Riviera perché è già stato approvato in alcuni comuni e si vuole mantenere una certa uniformità a livello regionale.

Art. 13 Contestazioni

In caso di contestazione in merito all'applicazione della presente convenzione, decide la Sezione degli Enti locali del Dipartimento delle Istituzioni.

COMMENTO

--

Art. 14 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore con l'approvazione esecutiva da parte dei Comuni.

Maggioranze richieste

L'approvazione di una convenzione (art. 13 cpv. 1 lett. a) LOC) richiede la maggioranza semplice.

La risoluzione dovrà essere presa a maggioranza dei votanti e dovrà raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

Egregio signor Presidente,
Signore e Signori consiglieri,

sulla base di quanto esposto nel presente messaggio vi invitiamo a voler aderire all'annesso disegno di decreto.

Cordiali saluti.

Per il Municipio:

il Sindaco



Loris Galbusera




Il Segretario
Igor Rossetti

Allegati: disegno di decreto
bozza di convenzione

Convenzione con i Comuni di Bodio, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio e Serravalle concernente la gestione della Piazza di Tiro al Pian di Biasca

Richiamati:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e il relativo regolamento di applicazione;
- la Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995;
- l'Ordinanza federale sul tiro fuori servizio del 5 dicembre 2003;
- l'ordinanza sugli impianti di tiro (510.512) del 15 novembre 2004;
- i comprensori di tiro-giurisdizione di tiro stabiliti dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni;
- ogni altra disposizione applicabile

i Comuni di Biasca, Bodio, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio e Serravalle sottoscrivono la seguente convenzione per la gestione della Piazza di Tiro al Pian di Biasca.

Art. 1 Scopo

La presente convenzione intende regolare l'esercizio della Piazza di tiro alla quale fanno capo i tiratori residenti nei Comuni di Biasca, Bodio, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio e Serravalle.

La struttura si compone:

- della casa del tiratore, incluse tutte le attrezzature tecniche;
- dello stand bersagli, incluse tutte le attrezzature tecniche;
- del campo di tiro.

Art. 2 Comprensorio

Il comprensorio si estende ai confini giurisdizionali dei Comuni di Biasca, Bodio, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio e Serravalle.

Art. 3 Sede e competenze

Il Comune di Biasca è designato comune sede al quale è affidata l'amministrazione della Piazza di Tiro.

Il Comune di Biasca ha le seguenti competenze:

- a) *provvede all'anticipo dei pagamenti concernenti le spese preventivate e recupera a fine anno la quota parte a carico dei comuni convenzionati e delle Società di tiro;*
- b) *garantisce la gestione amministrativa di tutte le attività;*
- c) *è responsabile di tutte le pratiche di progettazione, autorizzazioni e finanziamento di opere di investimento e di manutenzione, sentito il parere della Commissione intercomunale (di seguito commissione);*
- d) *trasmette ai comuni convenzionati il preventivo (gestione corrente e investimenti) e il consuntivo con il preavviso della Commissione.*

Art. 4 Organi

Il Municipio di Biasca svolge tutte le incombenze quale organo esecutivo unico responsabile dell'amministrazione e delle competenze fissate all'articolo 3.

All'inizio di ogni quadriennio viene nominata una Commissione intercomunale composta da un membro dell'Esecutivo dei rispettivi Comuni convenzionati.

La Commissione designa al suo interno un presidente e un segretario. In caso di necessità la commissione può chiedere la partecipazione di funzionari comunali o di esperti esterni.

La Commissione ha le seguenti competenze:

- a) *preavvisa il preventivo e il consuntivo all'attenzione dei Municipi;*
- b) *formula al Municipio del comune sede preavvisi e proposte concernenti miglioramenti nella gestione, nell'utilizzazione e nelle opere di miglioria della Piazza di tiro.*

Art. 5 Responsabilità civile

Il comune sede anticipa gli oneri assicurativi RC per eventuali danni causati dall'attività presso la Piazza di Tiro.

Art. 6 Finanziamento

Il Comune sede provvede al finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei comuni convenzionati;*
- b) le tasse e i contributi di altri utenti della Piazza di Tiro;*
- c) la fatturazione di prestazioni straordinarie.*

Il recupero delle spese a carico dei comuni convenzionati avviene a fine anno; è data facoltà di richiedere acconti intermedi.

Art. 7 Spese di investimento

Le spese di investimento nelle strutture della Piazza di Tiro devono essere preavvisate dalla Commissione intercomunale e sono assunte dal comune sede che le recupera tramite le quote ai Comuni convenzionati.

Art. 8 Chiavi di riparto / quote di partecipazione

I Comuni convenzionati partecipano alle spese in base alla popolazione residente permanente 2013. La chiave di riparto è pertanto la seguente

Comune	abitanti	%popolazione
Biasca	6'026	43.00
Bodio	1'019	7.00
Cresciano	640	4.50
Iragna	549	4.00
Lodrino	1'674	12.00
Osogna	1'032	7.50
Personico	349	2.50
Pollegio	782	5.50
Serravalle	1'994	14.00
Totale	14'065	100.00

I valori considerati per il calcolo del riparto saranno aggiornati al 1. Gennaio dell'anno seguente all'inizio della legislatura.

Art. 9 Rapporto con le Società di tiro, tasse e contributi

Il rapporto con le Società di tiro viene regolato con una convenzione che stabilisce responsabilità, gestione dei tiri e spese da essi derivati.

Art. 10 Durata e disdetta

Riservata la disdetta motivata a seguito di modifiche legislative di diritto superiore che dovessero privare d'oggetto la presente convenzione, essa ha una durata indeterminata.

In caso di cessazione delle attività di tiro per cause indipendenti dalla volontà del comune sede, l'importo dell'investimento residuo non ammortizzato sarà assunto dai Comuni convenzionati secondo la chiave di riparto.

Art. 11 Scioglimento per disdetta

I costi netti connessi allo scioglimento della convenzione possono essere addebitati interamente o parzialmente al comune che ha inoltrato la disdetta.

Art. 12 *Aggregazioni*

In caso di aggregazioni tra i Comuni convenzionati, la presente convenzione sarà automaticamente modificata e sarà rivista la chiave di riparto.

Art. 13 *Contestazioni*

In caso di contestazione in merito all'applicazione della presente convenzione, decide la Sezione degli Enti locali del Dipartimento delle Istituzioni.

Art. 14 *Entrata in vigore*

La presente convenzione entra in vigore con l'approvazione esecutiva da parte dei Comuni.

Il Consiglio comunale

Biasca 7 febbraio 2017

DECRETO

(disegno)

concernente lo scioglimento del Consorzio Piazza di Tiro Biasca-Malvaglia

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale numero 8 del 6 febbraio 2017

d e c r e t a:

- art. 1 E' sciolto il Consorzio Piazza di Tiro Biasca-Malvaglia.
- art. 2 La delegazione consortile è autorizzata a procedere alle relative incombenze di liquidazione e scioglimento del Consorzio e al passaggio di proprietà dei fondi 4673 RFD di Biasca e 4674 RFD di Biasca al Comune di Biasca.



DECRETO

(disegno)

concernente la convenzione con i Comuni di Bodio, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio e Serravalle concernente la gestione della Piazza di Tiro al Pian di Biasca

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale numero 8 del 6 febbraio 2017

decreta:

- art. 1 E' approvata la convenzione tra il Comune di Biasca e i Comuni di Bodio, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio e Serravalle concernente la gestione della Piazza di Tiro al Pian di Biasca.